



TESTI APPROVATI

P10_TA(2026)0238

Diritti dei passeggeri del trasporto aereo

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 luglio 2026 sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e il regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo in merito al trasporto aereo di passeggeri e dei loro bagagli (PE-CONS 00039/2026 - C10-0144/2026 - 2013/0072(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: terza lettura)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione (PE-CONS 00039/2026 - C10-0144/2026),
- visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'11 luglio 2013¹,
- previa consultazione del Comitato delle regioni,
- vista la sua posizione in prima lettura² sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0130),
- vista la sua posizione in seconda lettura³ sulla posizione del Consiglio in prima lettura⁴,

¹ GU C 327 del 12.11.2013, ELI: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:52013AE2576>.

² GU C 93 del 24.3.2017, ELI: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=celex%3A52014AP0092>/Testi approvati del 5.2.2014, P7_TA(2014)0092.

³ Testi approvati del 21.1.2026, P10_TA(2026)0009.

⁴ GU C, C/2025/5782, 30.10.2025, ELI: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A52025AG0010%2801%29>.

- visto il parere formulato dalla Commissione sugli emendamenti del Parlamento alla posizione del Consiglio in prima lettura (COM(2026)0129),
 - vista la posizione del Consiglio in seconda lettura,
 - visto l'articolo 294, paragrafo 13, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 79 del suo regolamento,
 - vista la relazione della sua delegazione al comitato di conciliazione (A10-0191/2026),
1. approva il progetto comune;
 2. incarica la sua Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 3. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con la Segretaria generale del Consiglio, a pubblicarlo nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
 4. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione legislativa al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.